



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES, SAIA, CARRARA e POLI BORTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2011**

Misure per la crescita e lo sviluppo dell'economia, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e la futura implementazione degli stessi tramite l'incentivazione dell'agricoltura, delle attività imprenditoriali ed il contenimento energetico

ONOREVOLI SENATORI. - Agli impianti di energia alternativa vengono erogati incentivi proporzionati alla loro produzione di energia elettrica.

All'erogazione di detti incentivi provvede il GSE (Gestore dei servizi energetici).

Le somme destinate agli incentivi provengono (ad oggi per la quasi totalità) dalla tassazione inserita nelle bollette che tutti gli utenti pagano all'ente erogatore di energia elettrica, tassazione specificatamente prevista a favore delle energie rinnovabili.

Ai fini della regolarizzazione delle tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici, è stato emanato il secondo conto energia per gli anni 2007/2010 e il terzo conto energia per gli anni 2011/2013 in base a corrispondenti decreti ministeriali emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

In base ai contenuti dei conti energia, stante la programmazione triennale in essi prevista è facile intuire che i finanziatori, i produttori, gli investitori hanno avuto, per il triennio 2007/2010 la possibilità di ipotizzare investimenti nel settore delle energie rinnovabili e quindi di prevedere e predisporre quanto necessario per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico.

Lo stesso, purtroppo, non è avvenuto per il triennio 2011/2013.

A sette mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), contenente il terzo conto energia, stravolgendo le previsioni programmatiche per il periodo 2011/2013, è stato adottato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successi-

vamente è stato emanato un quarto conto energia, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011. Entrambe i provvedimenti, chiaramente criticati dalle aziende e dagli operatori del settore, hanno messo in serie difficoltà chi, come anzi detto, ritenendo di poter disporre a termini di legge di un congruo lasso di tempo (tre anni per il primo e tre anni per il secondo conto energia), aveva avviato una programmazione economica pluriennale e chi, ancor peggio, aveva acquisito finanziamenti finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaica.

Da qui la proposizione d'innomerevoli ricorsi e di richieste risarcitorie (non ultimi i ricorsi presentati al TAR del Lazio relativamente alla limitazione imposta dall'ultimo conto energia agli impianti fotovoltaici collocati su serra, per i quali si prevede che, a prescindere dalla tipologia di coltivazione prevista nella serra, la superficie della copertura della struttura della stessa debba avere il 50 per cento di permeabilità alla luce) che, sicuramente, penalizzeranno notevolmente l'amministrazione pubblica, che sarà gravata da ingentissimi esborsi di denaro pubblico per soddisfare le richieste stesse.

I ricorsi presentati sono stati accolti dal TAR del Lazio.

Il 27 luglio 2011 il TAR ha sospeso l'applicazione di questo «requisito costruttivo di idoneità funzionale ... "ritenendolo" irragionevole e lesivo degli interessi» e rimandando la sentenza definitiva all'udienza che si terrà il 23 febbraio 2012. E nel frattempo? Tutto fermo.

Con questa ulteriore limitazione risulta ovvio l'ulteriore maggiore onere per l'impre-

ditore che intende realizzare l'impianto nonché la drastica limitazione che si pone all'imprenditoria agricola ed agli ambiti ad essa connessi.

In un momento di regressione, anziché prevedere e sostenere ambiti lavorativi e contenere il continuo decremento dei livelli occupazionali, si è tarpato le ali a sicure possibilità di lavoro e quindi di sviluppo.

Analizzando il settore agricolo, la realizzazione di serre integrate da impianti fotovoltaici fornirebbe, senza ombra di dubbio, enormi incentivi agli imprenditori per ripristinare o realizzare nuove strutture serricole che, come detto, sarebbero direttamente connesse ad attività collaterali e ad esse integrate.

Tali strutture assicurerebbero l'utilizzo agricolo del terreno, conterrebbero lo spopolamento delle campagne, evitando, cosa ancor peggiore, la desertificazione del suolo. In Sicilia, se da un lato la realizzazione delle serre con impianti fotovoltaici è fortemente auspicato dal PEARS (Piano energetico ambientale regionale siciliano), dall'altro innumerevoli pastoie burocratiche pongono una serie infinita di «paletti», e in alcuni casi addirittura «muri», alla definizione delle pratiche autorizzative, con limitazioni riguardanti anche le dimensioni, l'estensione del terreno disponibile e quant'altro possibile (vedi da ultimo le limitazioni poste nel quarto conto energia riguardanti la superficie della copertura della struttura della serra che deve avere il 50 per cento di permeabilità alla luce).

Avviene, e non è raro, che necessitino due o tre anni per potere ottenere il rilascio delle circa ben ventitré autorizzazioni necessarie

alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Nel frattempo il mercato è cambiato, gli operatori hanno trovato altri canali commerciali, gli investitori si sono stancati di attendere e le banche, soprattutto, tendono a perdere la fiducia nell'operazione. Non vi è, insomma, dinamicità. Il mercato non può e non attende le lungaggini burocratiche che si vogliono imporre per imbrigliare le iniziative imprenditoriali.

Per quanto attiene la realizzazione degli impianti fotovoltaici al servizio di unità residenziali, la norma vigente agevola gli impianti realizzati sui tetti degli edifici, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, certo non agevola l'utenza domestica e non permette, quindi, all'utente di abbattere la «bolletta energetica».

Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, la copertura dei fabbricati condominiali, ovvero la superficie dei tetti dei palazzi, è sicuramente insufficiente alla collocazione di tanti impianti (anche minimi di 3,0kW) quante sono le unità abitative esistenti nel fabbricato.

Ne deriva una sperequazione fra edifici singoli ed edifici condominiali e si evidenzia così una falsa possibilità di realizzare impianti di energia alternativa per tutti gli utenti e, quindi, di contenere, realmente, i consumi energetici.

Per tali motivi, il presente disegno di legge è finalizzato allo snellimento delle pratiche autorizzative nel settore agro-energetico, all'incremento dei livelli occupazionali con la formazione di nuovi posti di lavoro ed alla reale possibilità di ridurre la «bolletta energetica» degli utenti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.

**Art. 2.**

1. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'impresе agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai tetti degli opifici

industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti.

Art. 3.

1. Gli impianti di cui ai agli articoli 1 e 2, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici).





